# A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani
## Regolamento interno della Sezione di PORDENONE APS
## Disposizioni generali

**Art. 1 Generalità costituzione e scopi**

1.1 Il presente regolamento detta le norme di applicazione dello Statuto Sociale della Sezione A.R.I. APS di Pordenone (di seguito nominata ARI PN APS) approvato con delibera dell'assemblea il 23/10/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Conegliano il 28/10/2020 atto 2959 serie III. Il presente Regolamento vincola tutti i Soci della Sezione ARI PN come previsto dall'Art. 61 dello Statuto stesso.

1.2 La Sezione A.R.I. di Pordenone venne costituita nel 1959. In base agli articoli 50 e 52 dello statuto sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 n° 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale.
I locali della Sezione e la Segreteria sono aperti ai Soci un giorno alla settimana ed in occasione di corsi, assemblee, contest, attività di Protezione Civile, ma sempre con la supervisione di un membro del Consiglio Direttivo a di un delegato referente.
Periodicamente, in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, viene effettuata una riunione informativa.

**Art. 2 Competenze**
Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione, costituita nel capoluogo di provincia, ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

**Art. 3 Patrimonio**
Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o da terzi (siano questi ultime persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), risulta dal libro inventario;
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'assemblea alla
costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

**Art. 4 Ammissione e quota**
Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'art. 9 dello statuto A.R.I.
La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota Sociale annua deve essere

effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al socio non in regola saranno sospesi tutti diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi, i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

**Art. 5 Diritti dei soci**
I Soci della Sezione, oltre a quanto già previsto dallo statuto hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di sezione che nei referendum;
b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
c) ad utilizzare la biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I.;
e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilita del Consigli Direttivo di Sezione;
f) di proporre reclamo, attraverso il Consigli Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona ritenuta priva dei requisiti necessari o che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I.

**Art. 6 Recesso ed esclusione**
Il recesso e l'esclusione del socio avvengono ai sensi dell'art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e
comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione di appartenenza.

## ORDINAMENTO
## TITOLO I° - Organi della sezione

**Art. 7 Organi**
Sono organi della Sezione:
a) L'Assemblea dei Soci della Sezione;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L'eventuale Organo di Controllo;
d) La Commissione Elettorale;

### CAPO I° Assemblea dei soci

**Art. 8 Composizione**
Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
Sono composte da tutti i soci iscritti alla sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5.

**Art. 9 Assemblea ordinaria**
L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile ma non oltre il 30 giugno.

**Art. 10 Assemblea straordinaria**

L'assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o l'Organo di Controllo lo ritengono opportuno o quando ne sia stata fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro e non oltre un mese dalla richiesta.

**Art. 11 Formalità per la convocazione**
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo ordine del giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante convocazione da inviare a mezzo lettera semplice, tramite il servizio postale o per via telematica (ad es. Mail) e avviso affisso all'albo di sezione o pubblicata sul Sito di Sezione, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

**Art. 12 Competenza dell'assemblea ordinaria**
All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
b) il bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
c) la relazione dell'Organo di Controllo, qualora sia stato incaricato di verificare sull'andamento della situazione contabile;
d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dall'Organo di Controllo.
L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina tra i soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il presidente in seno al Comitato Regionale.

## CAPO II° Consiglio Direttivo

**Art. 13 Composizione**
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione, in regola con il pagamento della quota Sociale ed aventi il
godimento di tutti i diritti Sociali.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:
a) Il Presidente;
b) un Vice Presidente;
c) Un Segretario
d) Un Tesoriere
I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

**Art. 14 Elezione**
Per lo svolgimento delle votazioni viene nominata una Commissione che stabilisce le regole per lo svolgimento delle votazioni o referendum.
Per l'elezione del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede ad inviare a mezzo di lettera semplice, tramite il servizio postale o per via telematica (mail) e pubblicata sul Sito di Sezione a ciascun Socio:

a) L'elenco dei Soci che godono dei diritti Sociali;
b) La scheda di votazione;
c) L'elenco dei candidati ove ve ne siano;
d) Una busta pre-indirizzata per la restituzione della scheda;
Le eventuali candidature, dovranno essere presentate dagli interessati alla Commissione Elettorale, per iscritto, entro il termine stabilito dalla Commissione Elettorale stessa.
e) Il Consiglio Direttivo a seguito decisione assemblea dei soci, può mettere in atto soluzioni di voto telematico con modalità che garantiscano un unico voto a Socio e tracciamento della transazione di voto, e di mettere in atto presso la sede una postazione per poter espletare le operazioni di voto, le modalità di accesso alla piattaforma di voto dovranno avvenire tramite proprio nominativo e password univoca, la supervisione ed il supporto alle votazioni sarà garantito dalla Commissione Elettorale.

**Art. 15 Convocazione**
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca della sezione. Lo stesso avviso deve essere inviato all'eventuale Organo di Controllo che ha la facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto.
Il Presidente, se lo riterrà necessario, potrà indire riunioni a porte chiuse.

**Art. 16 Poteri**
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI PN APS non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.
In particolare il Consiglio direttivo da parere:
- sull'ammissione degli aspiranti Soci, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per almeno 15 giorni, onde permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni;
- sull'assegnazione degli incarichi, anche al di fuori dei propri componenti;
- sulle attività intraprese dai singoli o da gruppi di Soci, che interessino comunque la Sezione:

**Art. 17 Validità delle adunanze**
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.
Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

**Art. 18 Assenza e vacanza dei consiglieri**
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di tre Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.
Nel caso di elezioni anticipate rispetto alla naturale scadenza, il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino alla data di scadenza naturale del precedente Consiglio Direttivo.

## CAPO III° Libri sociali obbligatori e facoltativi

### Art. 19 Libri delle adunanze e delle deliberazioni

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati.
Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei Soci. Copia delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione.

### Art. 20 Libro giornale e libro inventario

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art. 19:
a) Libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con l'indicazione di ogni singola operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.
Come i libri Sociali, di cui all'Art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati.

### Art. 21 Libri sociali facoltativi

La Sezione, qualora lo ritenga opportuno, può tenere altri libri Sociali utili allo svolgimento delle proprie attività, con le modalità comuni ai libri Sociali obbligatori, già visto agli Art. 19 e 20.

## CAPO IV° Organo di Controllo

### Art. 22 Nomina dell'Organo di Controllo

I Soci possono in qualsiasi momento richiedere che venga istituito un Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo potrà essere richiesto dai Soci costituiti in Comitato in misura non inferiore ad un terzo dei Soci regolarmente iscritti presso la Sezione ARI PN APS, il Comitato potrà nominare 2 (due) Soci o un referente esterno qualificato (Revisore Contabile, Commercialista, o figura inerente alla natura della verifica richiesta purché non sia socio o simpatizzante ARI).
Qualora il Comitato decidesse di avvalersi di una figura esterna, dovrà provvedere a richiedere un'Assemblea Generale Straordinaria durante la quale un rappresentante del Comitato Istituito presenterà almeno 3 (tre) preventivi di prestazione d'opera che l'Assemblea Generale provvederà ad esaminare.

### Art. 23 Poteri

L'Organo di Controllo potrà esercitare il controllo sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale.

### Art. 24 Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche Sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio

Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

## CAPO V° Votazioni e delibere

### Art. 25 votazioni e delibere
Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

### Art. 26 Nomina della Commissione Elettorale
È composta da almeno 3 scrutatori ed un Presidente di Commissione scelti tra i Soci e che non ricoprano cariche all'interno dell'Associazione in ambito Locale, Provinciale e/o Regionale, la Commissione Elettorale seguirà tutte le operazioni di Candidatura, Votazione, Spoglio in concerto con il Segretario e/o un vicario individuato all'interno del Consiglio Direttivo;
La commissione elettorale può venire nominata:
1) Con l'accettazione di 4 Soci che si propongono;
2) Con la nomina diretta da parte del C.D. in carica attingendo alla lista degli aventi diritto di voto;
3) Con la nomina da parte dell'Organismo di Controllo i cui membri non ne facciano parte;

### Art. 27 Votazioni per referendum ed in assemblea
Le votazioni per Referendum, eccetto quelle di cui all'art.14, vengono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto Assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti Sociali, apposita scheda sotto il controllo della Commissione Elettorale.
Il Referendum deve essere diretto, segreto e personale, fra tutti i Soci Effettivi ed aventi il pieno godimento di tutti i diritti sociali al momento dell'espressione del voto e viene indetto per:
a) La nomina dei sette membri del C. D.
b) Lo scioglimento della Sezione;
c) Per la revisione e modifica del presente Regolamento.
d) Per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.
e) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo, possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

### Art. 28 Chiusura delle votazioni
Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, tramite lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data di spedizione dell'ultima scheda data risultante da un verbale di avvenuta spedizione verificata dalla Commissione Elettorale. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta al recapito indicato sulla busta preaffrancata, la scheda con il loro voto.

### Art. 29 Sorveglianza e scrutinio
Per garantire la regolarità del Referendum, la Commissione Elettorale stabilisce la modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci, controllano le operazioni di invio delle schede e scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dalla Commissione Elettorale.

### Art. 30 Percentuale votanti e votazioni

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata dopo che sono trascorse almeno 6 ore dalla prima convocazione. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

**Art. 31 Organi dell'assemblea**
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.

**Art. 32 Verbale di assemblea**
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'Art. 19 del
presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

**Art. 33 Obblighi del Presidente**
Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche Sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

## TITOLO II° Rappresentanza e firma

**Art. 34 Presidente**
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti Sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.
Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea, come da Art. 12, ultimo comma, del presente Regolamento.

**Art. 35 Segretario – Tesoriere**
Il Segretario - Tesoriere è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle
delibere del C.D., a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.
È altresì responsabile della contabilità della Sezione e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale. Il Consiglio Direttivo può anche individuare in due distinti componenti del C.D. le funzioni di Segretario e di Tesoriere.

## DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 36 Efficacia obbligatoria**
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti, dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

**Art. 37 Sanzioni disciplinari**
I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti Sociali di cui all'Art. 5.

**Art. 38 Scioglimento della Sezione**
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc..) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell'A.R.I.
In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

# Indice


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione e scopi
Art. 2 Competenze
Art. 3 Patrimonio

SOCI

Art. 4 Ammissione e quota
Art. 5 Diritti dei soci
Art. 6 Recesso ed esclusione

ORDINAMENTO
TITOLO I° - Organi della sezione

Art. 7 Organi

CAPO I° Assemblea dei soci

Art. 8 Composizione
Art. 9 Assemblea ordinaria
Art. 10 Assemblea straordinaria
Art. 11 Formalità per la convocazione
Art. 12 Competenza dell'assemblea ordinaria

CAPO II° Consiglio Direttivo

Art. 13 Composizione
Art. 14 Elezione
Art. 15 Convocazione
Art. 16 Poteri
Art. 17 Validità delle adunanze
Art. 18 Assenza e vacanza dei consiglieri

CAPO III° Libri sociali obbligatori e facoltativi

Art. 19 Libri delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 20 Libro giornale e libro inventario
Art. 21 Libri sociali facoltativi

CAPO IV° Organo di Controllo

Art. 22 Nomina dell'Organo di Controllo
Art. 23 Poteri
Art. 24 Vacanza dei sindaci
Art. 25 Gratuità delle cariche sociali
Art. 21 Libri sociali facoltativi

CAPO V° Votazioni e delibere

Art. 26 votazioni e delibere
Art. 27 Votazioni per referendum ed in assemblea
Art. 28 Chiusura delle votazioni
Art. 29 Sorveglianza e scrutinio
Art. 30 Percentuale votanti e votazioniArt. 31 Organi dell'assemblea
Art. 32 Verbale di assemblea
Art. 33 Obblighi del Presidente

TITOLO II° Rappresentanza e firma

Art. 34 Presidente
Art. 35 Segretario - Tesoriere

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Efficacia obbligatoria
Art. 37 Sanzioni disciplinari
Art. 38 Scioglimento della Sezione

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti.
Redatto in Pordenone in data 13 maggio 2021
Approvato con Referendum del
Esecutiva dal